

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2646)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MASSOBRIO, ROTTA, BERGAMASCO, VERONESI e ROVERE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 DICEMBRE 1967

Proroga del termine per il versamento del contributo al Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia di cui all'articolo 22 della legge 13 luglio 1967, n. 583

ONOREVOLI SENATORI. — I sottoscritti, richiamandosi alle dichiarazioni fatte dallo onorevole Sottosegretario al Ministero del lavoro e della previdenza sociale nella seduta del 5 luglio 1967 della 10^a Commissione lavoro circa l'impegno preso dal Governo in sede di Commissione lavoro della Camera dei deputati di predisporre i provvedimenti necessari per l'estensione a tutti i fondi previdenziali della norma contenuta nell'articolo 22 della legge 13 luglio 1967, n. 583, relativa al fondo degli addetti ai pubblici servizi di telefonia in concessione; tenuto conto della raccomandazione accolta dall'onorevole rappresentante del Governo nella predetta sedu-

ta della 10^a Commissione lavoro del Senato di predisporre un provvedimento legislativo di rinvio della decorrenza dell'articolo 22 della legge 13 luglio 1967 nel caso che entro il 1° gennaio 1968 non fosse stato ancora emanato il provvedimento di carattere generale; considerato che la norma contenuta nel succitato articolo 22 non può essere legittimamente applicata ai pensionati di un solo settore e che è esclusa la possibilità che entro il 1° gennaio 1968 venga emanato il provvedimento estensivo della norma stessa; si onorano proporre al Senato il seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'entrata in vigore della disposizione di cui all'articolo 22 della legge 13 luglio 1967, n. 583, è prorogata di due anni.